Numero registro generale 438/2021
Numero sezionale 5377/2022
Numero di raccolta generale 22141/2022
Data pubblicazione 13/07/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Oggetto

QUALIFICA MANSIONE TRASFERIMENTO RAPPORTO PRIVATO

Ud. 24/05/2022 - CC

R.G.N. 438/2021

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere -

Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 438-2021 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

- ricorrente -

contro

(omissis) SCARL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 764/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

Firmato Da: DORONZO ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ffcf41333a68f1e5122bbe83db44ae5 - Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d0745903 8f4bbe9

Firmato Da: DORONZO ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ffcf41333a68f1e5122bbe83db44ae5 - Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d0745903 8f4bbe9

RILEVATO CHE

1. con sentenza del 7 ottobre 2020, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'appello di (omissis) avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande, con due distinti ricorsi riuniti, di condanna di (omissis) s.c.ar.l., di cui era stato dipendente con qualifica di autista dal marzo 2002 al licenziamento intimatogli per giusta causa il 1° luglio 2013, per differenze retributive, comprensive di indennità di mancato preavviso e T.f.r. oltre che per risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali procuratigli dall'inadempimento della società datrice ai propri obblighi retributivi, dallo svolgimento di mansioni incompatibili con il suo stato di salute e dal licenziamento, nonché di impugnazione (con il secondo ricorso) dell'atto di transazione del 30 settembre 2013 per nullità o, in subordine, annullabilità per dolo determinante e violenza morale;

2. essa ha condiviso le argomentazioni e la decisione del Tribunale, ravvisando l'infondatezza dei plurimi (nove) motivi scrutinati; in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto inammissibile, per inconferenza, il motivo (sesto) di denuncia della violazione degli artt. 1418 e 2113 c.c. (per non ostare il mancato rispetto del termine decadenziale, stabilito dalla seconda norma denunciata, alla facoltà di impugnazione dell'atto di transazione e della relativa quietanza per autonomi profili di nullità e annullabilità), non avendo il tribunale statuito l'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta oltre il termine di decadenza, ma desunto dalla mancata tempestiva impugnazione solo un elemento presuntivo di assenza del dolo e della violenza lamentati;

3. con atto notificato il 7 dicembre 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; la società ritualmente intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE

1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sul quarto (indicato nella sentenza d'appello come sesto) motivo di gravame nella sua articolata complessità, limitandosi soltanto al profilo di esperibilità delle azioni di nullità e di annullabilità dei contratti, indipendentemente dal decorso del termine di decadenza dell'art. 2113 c.c., senza statuire sulla censura, pure in essi contenuta, di erronea assunzione di validità della transazione e della quietanza liberatoria, nella ricorrenza di tutti i requisiti prescritti dalla disposizione citata, pure avendo il lavoratore manifestato per iscritto la volontà di revoca del proprio consenso; con evidenti riflessi sulla corretta istruzione e decisione della causa (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. l'omessa pronuncia integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato e sussiste in caso di omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa una pronuncia di rigetto o di accoglimento (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308; Cass. 16 luglio 2018, n. 18797), che neppure sia resa sotto il profilo di un'implicita statuizione di rigetto (Cass. 8

Firmato Da: DORONZO ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ffcf41333a68f1e5122bbe83db44ae5 - Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d0745903 8f4bbe9

marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 13 gennaio 2022, n. 933);

3.1. il vizio si concreta nel difetto del momento decisorio, così occorrendo la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, che si verifica quando il giudice non decida su alcuni capi della domanda autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronunci solo nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388; Cass. 3 marzo 2020, n. 5730);

4. nel caso di specie, il vizio denunciato non sussiste, avendo la Corte territoriale, sia pure in modo conciso ma puntuale (al p.to *sub* 9 di pg. 9 della sentenza), pronunciato proprio sulla parte della sentenza del Tribunale (trascritta al primo capoverso di pg. 19 del ricorso) oggetto del motivo di gravame: non soltanto sull'autonoma esperibilità, indipendente dal rispetto del termine di decadenza dell'art. 2113 c.c., dell'impugnazione della transazione, ma anche sulla sua validità, sia pure nella forma indiretta, ma chiara, del riflesso su di essa, quale elemento presuntivo di assenza del dolo e della violenza lamentati, dell'impugnazione proposta oltre il detto termine;

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza assunzione di provvedimenti sulle spese del giudizio, non avendo la società vittoriosa svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

Firmato Da: DORONZO ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ffcf41333a68f1e5122bbe83db44ae5 - Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d0745903 8f4bbe9

La Corte

rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1*quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 24 maggio 2022

Il Presidente est.
(dott. Adriana Doronzo)

Firmato Da: DORONZO ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ffcf41333a68f1e5122bbe83db44ae5 - Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d0745903 8f4bbe9